

Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

N. 75646/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale di Milano**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Marianna Galioto	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promossa da

**A. SUTTER s.p.a.**, (C.F. 01381180064), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Filippo Ziliani, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Abatesciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, viale Majno n. 17/A, come da procura generale alle liti del 1.09.1995 in autentica Notaio Gianluigi Bailo,

ATTRICE

**CONTRO**

**SETTANNI Roberto** (C.F. STTRRT68H02F205B) e **CANTONI Riccardo Marcello** (C.F. CNTRCR50S23F205Y) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Davide Boffi e Francesca Pedretti ed



Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Milano, via Visconti di Modrone n. 11,  
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

### CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data 24.11.2015

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.11.2012 ed il 12.11.2012, A. SUTTER s.p.a. (di seguito: Sutter) ha convenuto in giudizio il sig. Roberto SETTANNI (di seguito: Settanni) ed il sig. Riccardo Marcello CANTONI (di seguito: Cantoni) chiedendo: - che venisse accertata la responsabilità personale e solidale ex artt. 2489 e 2486 c.c. di Settanni, nella sua qualità di liquidatore della società E.S.Q.U.L.R.E. s.r.l. in liquidazione (di seguito: Esquire), per avere violato gli artt. 2467 e 2423 c.c. e di Cantoni, in quanto socio finanziatore illegittimamente rimborsato; -che Settanni e Cantoni venissero condannati al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in misura pari al credito insoddisfatto di € 14.274,01, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A fondamento delle domande l'attrice ha allegato in fatto – e si tratta di fatti pacifici in causa – di essere creditrice nei confronti di Esquire per complessivi € 10.711,12, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge e spese successive occorrente, pari alle spese di lite liquidate con la sentenza n. 4556/11 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 29.06.2011. In particolare, in sede di notifica dell'atto di precetto e della sentenza esecutiva, Sutter veniva a conoscenza del fatto che la Esquire era stata posta in liquidazione volontaria sin dal 3.12.2009 e pertanto il 3.10.2011 notificava al liquidatore Settanni senza ottenere alcun riscontro. Successivamente, Sutter apprendeva dall'esame della nota integrativa al bilancio della Esquire chiuso al 30.09.2011 ed approvato il 28.02.2012 che, nel corso di tale esercizio, la società aveva provveduto al rimborso di un credito del socio Cantoni per l'importo di € 129.893,00 e che il proprio credito non figurava né tra i “debiti verso fornitori” né tra gli “altri debiti”. In risposta alle contestazioni di Sutter contenute in una raccomandata a/r del 25.05.2012, il



Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

liquidatore Settanni rispondeva che il rimborso in favore del socio Cantoni era avvenuto tramite *datio in solutum* di un marchio non registrato di proprietà di Esquire.

Ciò posto, in questa sede Sutter ha dedotto: - la responsabilità in solido del liquidatore ex artt. 2489 e 2486 c.c. e del socio beneficiario ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. per la condotta del Settanni che, nel rimborsare il Cantoni mediante cessione in compensazione di un marchio della Esquire, arrecava un pregiudizio ai creditori sociali rimasti insoddisfatti violando l'obbligo di postergazione di cui all'art. 2467 c.c.; - la responsabilità del liquidatore ex art. 2490 c.c. per violazione degli artt. 2423 e ss. c.c. consistente nell'omessa iscrizione nel bilancio chiuso al 30.09.2011 del credito vantato dalla Sutter nei confronti della Esquire in liquidazione.

\* I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle istanze attoree e chiedendone il rigetto. In primo luogo, hanno eccepito che la cessione del marchio "Wedding & Wedding" era avvenuta il 23.06.2011 ovvero in data anteriore all'accertamento giudiziale del credito della Sutter (pag. 4 comparsa di costituzione). In ogni caso, in seguito alla raccomandata di Sutter del 25.05.2012, il Cantoni provvedeva alla restituzione del marchio cedutogli in compensazione da Esquire (docc. 7, 8 convenuti) "*per cui non sussiste alcun danno per i creditori sociali*". In secondo luogo, parte convenuta ha eccepito che nessuna colpevole omissione nella predisposizione del bilancio fosse attribuibile al Settanni posto che questi ha provveduto a riportare correttamente il credito della Sutter nella nota integrativa al bilancio del 30.09.2012 (doc. 8 convenuti).

\* La domanda di accertamento della responsabilità personale e solidale ex artt. 2489 e 2486 c.c. del Settanni per avere violato gli artt. 2467 e del Cantoni, in quanto socio finanziatore illegittimamente rimborsato, è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente, si osserva che l'importo complessivo di € 129.893,00 vantato dal Cantoni nei confronti di Esquire può essere qualificato come finanziamento del socio anche per la parte corrispondente ad un credito per prestazioni professionali. Infatti, l'art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie "finanziamenti dei soci" nella forma più estesa possibile ("in qualsiasi forma effettuati"), e tale dunque che includervi senz'altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come "diritto di credito" nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento (e purché si tratti di un atto o di un comportamento



Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

volontario del socio) <sup>(1)</sup>. Del resto, considerando che l'art. 2467 c.c. disciplina apporti dei soci che, in presenza di determinate situazioni, sono ex lege qualificati quali conferimenti e che il secondo comma dell'art. 2464 c.c. consente che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed il comma 6 dello stesso articolo consente anche il conferimento di prestazioni di opera o servizi, sarebbe irragionevole, oltre che foriero di facili elusioni, non applicare alle prestazioni d'opera o servizi la disciplina di cui all'art. 2467 c.c.

Ciò posto, si osserva che l'applicazione della regola di cui al comma 1 dell'art. 2467 c.c. qui invocata dall'attrice – cioè la postergazione del credito – è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e viceversa non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni "fisiologiche", non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società <sup>(2)</sup>. Ne consegue che la parte che ha interesse a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che il finanziamento è stato concesso "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

Orbene, nel caso di specie, parte attrice non solo non ha provato, ma nemmeno ha svolto deduzioni, circa la sussistenza dei presupposti che determinerebbero la postergazione del credito vantato dal Cantoni nei confronti della Esquire per l'importo di € 129.893,00. Di conseguenza, non può affermarsi che, al momento dell'erogazione del finanziamento, la società versasse nelle condizioni di crisi di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. e, quindi, nemmeno può operarsi la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ne deriva ulteriormente che, stabilito quanto sopra, non risulta provato il principale profilo di colpa addebitato da parte attrice al Settanni, nell'ambito della dedotta fattispecie di responsabilità.

In secondo luogo, il rimborso per l'importo di € 129.893,00 mediante *datio in solutum* del marchio non registrato "Wedding & Wedding" avveniva il 23.06.2016 mentre il credito della Sutter trova la sua fonte nella condanna di Esquire alla rifusione delle spese di giudizio con la sentenza 4556/2011 depositata il 29.06.2011. Pertanto, al momento del rimborso, non sussisteva, in capo a parte attrice, un

<sup>1)</sup> Cfr. Trib. Milano, SSIB, G.U. Mambriani, n. 46326/2010 r.g. Tasin c. Tacara s.r.l.

<sup>2)</sup> Cfr., tra le tante, Trib. Milano, SSIB, n. 3621 del 2014 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)



credito certo ed esigibile rispetto al quale il finanziamento del Cantoni avrebbe dovuto essere postergato.

Inoltre, si sottolinea come dall'escussione all'udienza del 14.04.2015 dei testi di parte convenuta Montalbano Susanna (*"Il Settanni ha cercato di vendere il marchio sul mercato e di monetizzarlo senza alcun successo"*) e Daria Ada Agata Perez (*"Il Settanni aveva offerto il marchio Wedding & Wedding sul mercato ma senza successo alcuno"*) è emerso che il marchio in questione, inattivo dal 2007, era privo di valore commerciale – circostanza peraltro definitivamente confermata anche dal contegno dell'attore, che ha rifiutato di ricevere tale marchio in soddisfazione del proprio credito – e che era stato ceduto in compensazione del credito di Cantoni ad un valore nettamente più alto di quello di mercato, all'evidente solo scopo di eliminare la posta passiva dal bilancio sociale.

Pertanto, stante la provata carenza di valore del marchio, deve escludersi, al contrario di quanto prospettato dall'attore, che il liquidatore avrebbe potuto con una sua alienazione a terzi "arricchire la società e determinare il soddisfacimento del credito di Sutter" (comparsa conclusionale attore p. 8).

Infine, l'eventuale pregiudizio per il creditore sociale Sutter – e di conseguenza anche il lamentato ingiusto beneficio del Cantoni – è in ogni caso venuto meno in seguito alla restituzione a Esquire del marchio "Wedding & Wedding" (doc. 7 parte convenuta). A tale restituzione, che ha sciolto per mutuo dissenso l'accordo solutorio tra Esquire e Cantoni, ha fatto ovviamente riscontro la ricomparsa del credito del socio verso la società.

Pertanto, non sussistendo per le ragioni sopra esposte i presupposti della postergazione, né riscontrandosi profili di colpa nell'agire del liquidatore, né comunque emergendo attualmente un danno risarcibile conseguente al suo comportamento, la domanda attorea di accertamento della responsabilità personale e solidale del Settanni e del Cantoni va rigettata.

\* Da ultimo, va altresì rigettata la domanda di accertamento della responsabilità del Settanni per aver violato il disposto dell'art. 2423 c.c. Difatti, non si riscontra alcuna responsabilità del liquidatore per il mancato inserimento del credito della Sutter nel bilancio del 2011 posto che questi ha dimostrato di esserne venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto di precetto del 3.10.2011 (doc. 3 parte convenuta). Infatti, il credito *de quo*, che trova la sua fonte esclusiva nelle spese processuali del giudizio n. 4556/11, veniva poi puntualmente inserito nel bilancio di Esquire al 30.09.2012 come risulta *per tabulas* (doc. 8 parte convenuta).



Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

In ogni caso parte attrice non ha allegato né tantomeno provato né il danno patrimoniale che le sarebbe attualmente derivato dall'ipotetica omessa (od intempestiva) appostazione del suo credito nel bilancio di Esquire, né il nesso di causalità tra comportamento asseritamente inadempiente e danno.

A maggior ragione ciò vale con riferimento alla doglianza circa l'omessa appostazione di un apposito fondo rischi. A tal proposito è appena il caso di notare che, a fronte della pacifica circostanza che il credito suo credito è sorto solo con la pronuncia della condanna di Esquire alle spese del citato giudizio n. 4556/11, parte attrice nemmeno ha allegato quali a suo avviso siano i presupposti della sussistenza del suddetto preteso obbligo contabile né dato prova della loro sussistenza.

In conclusione, nessuna responsabilità risulta attribuibile al Settanni per il titolo di cui si discute.

\* Il regime delle spese è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. sicché parte attrice - considerato il valore della causa e la sua complessità (va rammentato anche l'espletamento di istruttoria con esame di due testi), nonché l'atteggiamento contraddittorio di parte attrice, che ha rifiutato l'offerta del Settanni di risolvere bonariamente la controversia mediante trasferimento del marchio (cfr. lettera 24.09.2012 doc. 5 conv.), essendo appena il caso di notare che, se consapevole del suo inconsistente valore economico, parte attrice meriterebbe condanna ex art. 96 c.p.c. - parte attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di SETTANNI Roberto e di CANTONI Riccardo Marcello che si liquidano, considerato il disposto dell'art. 4 del D.M. 55/2014, in € 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) RIGETTA le domande proposte da parte attrice A. SUTTER S.p.a.
- II) CONDANNA parte attrice A. SUTTER S.p.a. al pagamento in favore di parti convenute SETTANNI Roberto e CANTONI Riccardo Marcello delle spese di lite che si liquidano in € 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.



Sentenza n. 11243/2016 pubbl. il 13/10/2016  
RG n. 75646/2012

Milano, 14 aprile 2016

Il Giudice estensore  
Angelo Mambriani

Il Presidente  
Vincenzo Perozziello

